



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

DECRETO n_15732 del 2/05/2013

REPERTORIO n 647/2013

IL RETTORE

VISTO il testo Unico per la Sicurezza D.Lgs. 81/08 "*Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", pubblicato in G.U. n°101 del 30/4/2008 suppl. ordin n°108;

VISTO l'art.1 del D.Lgs. n. 101/2012 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 57/2012, recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nei settori trasporti e microimprese*", pubblicato in G.U. della Repubblica italiana - n. 162 del 13/07/2012;

VISTO il Decreto Ministeriale, MURST 5 agosto 1998, n° 363, "*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs n° 626/94 e successive modifiche ed integrazioni*";

VISTO l'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 che prevede, con i limiti e le condizioni previste, la delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro;

VISTO l'art.17 del D.Lgs.81/2008 che prevede gli obblighi del Datore di Lavoro non delegabili;

VISTO il Decreto Rettorale n.3850/2008 Repertorio n.55194 del 18/12/2008;

CONSIDERATA la rinnovata complessità del nostro Ateneo, sia in termini di logistica che di offerta formativa e la volontà di migliorare le attività di prevenzione e protezione;

CONSIDERATA la pluralità di soggetti, che per le norme su citate, sono destinatari di doveri all'interno della nostra struttura universitaria;

CONSIDERATO l'obiettivo di chiarire ruoli e competenze, individuando ulteriori strumenti utilizzabili per attuare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene del lavoro;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione Rep.n.5/2013 Prot. 4622 del 06/02/2013, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto, con la quale è stato approvato il "Modello di struttura di responsabilità in materia di prevenzione e sicurezza", all.A.



UNIVERSITA` DEGLI STUDI DELL'AQUILA

DECRETA

Art1. Definizioni

Ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Ministeriale, MURST 5 agosto 1998, n° 363, oltre che del D.Lgs. n°81 del 9 aprile 2008 e del D.Lgs. n. 101/2012 e ss.mm.ii , nel presente decreto si intendono per:

- a) Datore di lavoro: il Rettore dell'Università degli Studi dell'Aquila;
- b) Delegato del Rettore per l'attività di prevenzione e protezione: docente nominato dal Rettore per le attività di prevenzione e protezione.
- c) Lavoratori e lavoratrici: Docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo, sia a tempo indeterminato che determinato, studenti, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti e soggetti ad essi equiparati, quando frequentano laboratori didattici, di ricerca o di servizio e siano esposti a rischi lavorativi individuati nel documento di valutazione;
- d) Responsabile dell'attività di didattica e di ricerca: persona che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche e o di ricerca anche in sedi diverse da quella istituzionale (ad es. campagne geologiche, archeologiche, etc.);
- e) Dirigente: soggetto di vertice di strutture dotate di potere di spesa e di gestione, qualificabile come unità produttiva. Sono pertanto Dirigenti, ai fini del presente Decreto, il Direttore Generale, i Direttori dei Dipartimenti, i Direttori dei Centri di Ricerca e di Eccellenza, i Direttori dei Centri Autonomi di Spesa, i Responsabili attività di ricerca e di didattica limitatamente all'ambito di competenza.
- f) Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. E' nominato dal Datore di lavoro su segnalazione del Dirigenti da cui dipende gerarchicamente.
- g) RSPP: Responsabile area prevenzione e protezione, igiene del lavoro che, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art.32 D.Lgs. 81/2008, coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione.
- h) ASPP: Addetto al servizio prevenzione e protezione che, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art.32 D.Lgs. 81/2008, costituisce insieme al RSPP il Servizio Prevenzione e Protezione.
- i) Medico Competente: Medico specialista ai sensi dell'art.38 D.Lgs. 81/2008.
- j) RLS: i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono eletti per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
- k) Addetti alle emergenze e addetti al primo soccorso: lavoratori e lavoratrici incaricate dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei



UNIVERSITA` DEGLI STUDI DELL'AQUILA

luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Art.2 Obblighi del Datore di Lavoro

Il datore di lavoro nomina il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico Competente e con il loro ausilio provvede all'analisi e alla valutazione dei rischi, redigendo a conclusione della valutazione l'apposito Documento di Valutazione dei Rischi.

Il datore di lavoro provvede inoltre:

- all'elaborazione del documento di programmazione degli interventi
- alla manutenzione degli ambienti, delle macchine e degli impianti generali
- all'informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs.81/2008
- a comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA i dati e le informazioni relative agli infortuni sul lavoro
- ad inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria
- a convocare la riunione periodica annuale di cui all'articolo 35 D.Lgs. 81/2008
- ad adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro
- a designare gli addetti alle emergenze e addetti al primo soccorso
- a consentire ai lavoratori di verificare, mediante i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione individuale, consegnando tempestivamente, ove richiesto, copia del documento di Valutazione dei Rischi
- consultare i rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in tutti i casi previsti dall'art.50 D.Lgs. 81/2008

Il datore di lavoro svolge queste funzioni avvalendosi dell'ausilio del Delegato, dei Dirigenti e Preposti oltre che del Medico competente e del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Art.3 Compiti del Delegato per l'attività di Prevenzione e Protezione

Il Delegato rappresenta il Rettore con il compito di coordinamento e di indirizzo delle attività di prevenzione e protezione, interagisce con il medico competente e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con i Dirigenti e con gli RLS, contribuisce a segnalare al Rettore ed al Direttore Generale gli interventi necessari.

Art.4 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione esercita i poteri decisionali e di spesa sugli interventi da effettuare ai fini della prevenzione e protezione.

Art.5 Delega di funzioni.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Fatta eccezione delle funzioni che la normativa vigente gli attribuisce in via esclusiva, il Datore di Lavoro, ai fini della migliore attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, può delegare ad altri soggetti come i Dirigenti e i Preposti, dotati della necessaria competenza tecnica, l'esercizio di specifiche funzioni.

Art.6 Obblighi dei Dirigenti

A seguito di delega informata che risulti da atto formale scritto, firmato per presa visione e comunicato per conoscenza agli RLS vengono delegati, ai Dirigenti come definiti all'art.1, i seguenti compiti:

- attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al Datore di Lavoro;
- concorrere assieme al Datore di Lavoro, al Servizio Prevenzione e Protezione, in relazione alla propria struttura organizzativa ed ai propri luoghi di lavoro, alla valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento, individuando le misure idonee ad eliminare ovvero a ridurre i rischi stessi;

- curare l'attuazione delle misure di prevenzione individuate a seguito della valutazione dei rischi della elaborazione del relativo documento, predisponendo, in occasione della definizione delle necessità finanziarie relative all'attività in specie, un piano di realizzazione degli adeguamenti previsti di cui al punto precedente, provvedendo anche, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, alla predisposizione dei dispositivi di protezione collettiva e alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale;

- provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata formazione e informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica. Ove la informazione riguardi lavoratori stranieri, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo;

- affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e della condizione degli stessi in ordine alla loro salute e sicurezza;

- richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;

- adottare le misure di prevenzione e protezione prima che le attività a rischio siano poste in essere, informando i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e sulle relative misure di prevenzione e protezione da adottare al riguardo;

- prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza del rischio;



UNIVERSITA` DEGLI STUDI DELL'AQUILA

dare disposizioni sulla osservanza e sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste, da parte dei responsabili, nell'ambito delle rispettive attività, segnalando al Datore di Lavoro ed al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione l'inosservanza degli obblighi e la mancata adozione delle stesse;

vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;

frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal Datore di Lavoro, con riferimento alla propria attività e alle specifiche mansioni svolte;

dotare le strutture dirette di adeguati regolamenti interni e procedure o protocolli operativi, per garantire ai lavoratori ottimali condizioni di sicurezza durante il lavoro;

collaborare all'identificazione, all'inizio di ogni anno accademico, prima dell'inizio di nuove attività e/o in occasione di variazioni significative dell'organizzazione della didattica o della ricerca, di tutti i soggetti esposti a rischio, dando opportuna comunicazione periodica al Servizio Prevenzione e Protezione di tutti i nuovi soggetti operanti nella struttura;

individuare, previa adeguata valutazione, in presenza di qualsiasi attività lavorativa svolta all'interno o all'esterno dei consueti luoghi di lavoro che non sia riconducibile a lavorazioni previste nel documento di valutazione dei rischi, misure alternative e/o compensative in modo da poter sempre garantire ai lavoratori condizioni di sicurezza equivalenti;

elaborare il documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze, art 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o di opera o di somministrazione", D.Lgs. 81/2008;

comunicare al Datore di lavoro le convenzioni stipulate dalla propria struttura al fine di poter adottare tutte le misure di sicurezza necessarie.

Art.7 Obblighi del preposto

Il preposto viene nominato dal Datore di Lavoro previa segnalazione del Dirigente. E' "*preposto de facto*" chiunque, ed in qualunque situazione, rivesta, anche temporaneamente, ruolo di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter impartire loro ordini, istruzioni o direttive.

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;



UNIVERSITA` DEGLI STUDI DELL'AQUILA

segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37 del D.Lgs.81/2008.

Art.8 Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio

Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nello svolgimento della stessa e ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa.

Il responsabile dell'attività didattica o di ricerca in laboratorio, all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio.

In particolare il responsabile della attività didattica o di ricerca, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve:

- attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro;

- informare e formare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e delle studentesse e dei soggetti ad essi equiparati;

- attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento della valutazione dei rischi;

- adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;

- attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;

- frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Art.9 Norma di chiusura

Per quanto non previsto espressamente dal presente Decreto Rettorale, si rinvia alle norme contenute nel D.Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Aquila,

FIRMATO

IL RETTORE

Prof. Ferdinando di Orio



UNIVERSITA` DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Allegato A

Estratto Verbale n. 1/2013 Adunanza del Consiglio di Amministrazione del **06/02/2013**

OGGETTO: Modello di struttura di responsabilità in materia di prevenzione e sicurezza

N. o.d.g.: **04/04** Rep. n. **5/2013** Prot. n. **4622** UOR:**AREA SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO**

Il Rettore cede la parola al prof. Rotondale che illustra al consesso il quadro normativo di riferimento.

Nell'ambito universitario le norme di riferimento in tema di prevenzione sicurezza del lavoro e tutela della salute negli ambienti di lavoro sono:

il DM 363/98, "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs n° 626/94 e successive modifich e ed integrazioni"

il testo Unico per la Sicurezza D.Lgs. 81/08 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n° 123, in materia di tutela della salute e d ella sicurezza nei luoghi di lavoro".

Il Testo Unico per la Sicurezza D.Lgs. 81/08 " insieme al DM 383/98, pongono una serie di obblighi ad una pluralità di soggetti che sono destinatari di doveri all'interno di una determinata struttura universitaria: datore di lavoro, dirigenti, responsabili dell'attività di ricerca e didattica, preposti, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, addetti alle emergenze, lavoratori. Con l'obiettivo di chiarire ruoli e competenze, individuando ulteriori strumenti utilizzabili per attuare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, al fine di migliorare le attività di prevenzione, che già si svolgono all'interno del nostro Ateneo, si è definito un'organigramma della sicurezza che risponda alla rinnovata complessità del nostro Ateneo, sia in termini di logistica che di offerta formativa che di centri di eccellenza e di ricerca.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi dell'Aquila;

Visto il DM 363/98, "Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs n° 626/94 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il testo Unico per la Sicurezza D.Lgs. 81/08 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

In particolare vengono esplicitate le figure con i relativi compiti

Figura	compiti
Datore di lavoro: Rettore	<p>analisi dei rischi</p> <p>valutazione dei rischi</p> <p>documento di programmazione</p> <p>manutenzione degli ambienti, delle macchine e degli impianti</p> <p>informazione e formazione dei lavoratori</p> <p>a cui provvede attraverso:</p> <p>il Delegato</p> <p>i dirigenti e i preposti</p> <p>il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)</p> <p>il medico competente</p>
Consiglio d'Amministrazione	<p>esercita i poteri decisionali e di spesa</p>
Delegato del Rettore	<p>Rappresenta il Rettore con il compito di coordinamento e di indirizzo delle attività di prevenzione e protezione</p> <p>Interagisce con il medico competente e con il RSPP, con i Dirigenti e con gli RLS.</p> <p>Segnala al Rettore ed al DG gli interventi necessari.</p>
Dirigenti: Direttore Generale Direttori dei Dipartimenti Direttori dei Centri di Ricerca e di Eccellenza Direttori dei Centri Autonomi di Spesa Responsabili attività di ricerca e di didattica	<p>vigilano sull'osservanza di comportamenti corretti</p> <p>Nell'affidare i compiti ai lavoratori tengono conto delle loro capacità e della condizione degli stessi in ordine alla loro salute e sicurezza</p>



UNIVERSITA` DEGLI STUDI DELL'AQUILA

	<ul style="list-style-type: none">attuano le misure di sicurezzaaggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e lavorativiforniscono i dispositivi di protezione individuale (DPI)comunicano al RSPP variazioni nell'attivitàinviano l'elenco dei lavoratori alla sorveglianza sanitaria
RSPP (responsabile area prevenzione e protezione, igiene del lavoro): In possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art.32 D.Lgs. 81/2008. Coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione	<p>In collaborazione con gli ASPP provvede a individuare i fattori di rischio e a segnalare al Rettore ed al DG gli interventi necessari.</p> <ul style="list-style-type: none">valutare i rischielaborare le procedure di sicurezza e le misure preventive e i sistemi di controllo di tali misureproporre programmi di formazione ed informazionefornire ai lavoratori informazioni sui rischiraccordare le strutture universitarie e il medico competente in ordine alla sorveglianza sanitaria
Medico competente: Medico specialista ai sensi dell'art.38 D.Lgs. 81/2008	<ul style="list-style-type: none">collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischieffettua la sorveglianza sanitariaistituisce una cartella sanitaria e di rischio per i lavoratori sottoposti a sorveglianzacollabora all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salutevisita gli ambienti di lavorointeragisce con il Delegato del rettore con il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e con gli Addetti al primo soccorso.



UNIVERSITA` DEGLI STUDI DELL'AQUILA

<p>Addetti Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP): In possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art.32 D.Lgs. 81/2008, insieme al RSPP costituiscono il Servizio Prevenzione e Protezione</p> <p>Le funzioni dell'ASPP sono quelle tipiche dell'ufficio di Prevenzione e Protezione quali la valutazione dei rischi delle particolari attività lavorative, l'individuazione dei bisogni formativi.</p>	<p>Collaborano a:</p> <ul style="list-style-type: none">individuare i fattori di rischiovalutare i rischielaborare le procedure di sicurezza e le misure preventive e i sistemi di controllo di tali misureproporre programmi di formazione ed informazionefornire ai lavoratori informazioni sui rischi
	<ul style="list-style-type: none">vigilare sull'uso dei dispositivi di protezionevegliare sull'osservanza della normativa e dei regolamenti da parte dei lavoratoriverificare che solo i lavoratori adeguatamente formati abbiano accesso alle zone a rischiodare istruzioni in caso di emergenzainformare il lavoratore in caso di rischio grave ed immediatosegnalare al superiore eventuali fonti di pericolo
<p>Addetti Alle emergenze</p>	<p>Collaborano a:</p> <ul style="list-style-type: none">applicare le procedure di emergenza e di evacuazionevigilare sull'applicazione delle normative e delle procedure di sicurezzaverificare il funzionamento dei dispositivi antincendiovigilare sulla praticabilità delle vie di fuga e delle uscite di sicurezzaverificare la presenza della segnaletica informativa e di emergenza



UNIVERSITA` DEGLI STUDI DELL'AQUILA

segnalare al responsabile qualsiasi anomalia sulle strutture, sui dispositivi di sicurezza, su arredi o sulle procedure di lavoro

richiedere il rispetto delle normative e delle procedure di sicurezza da parte di lavoratori, studenti e visitatori

inoltre durante le emergenze:

intervengono nelle emergenze

intervengono sui focolai d'incendio

azionano i mezzi di estinzione fissi e mobili

forniscono supporto ai Vigili del Fuoco

Addetti Primo Soccorso

Collaborano a:

applicare le procedure di emergenza e di evacuazione

provvedere alla gestione dei materiali di Pronto Soccorso riguardo la corretta conservazione, la sostituzione e l'utilizzo in caso d'emergenza

segnalare al responsabile del servizio qualsiasi anomalia sulle strutture, sui dispositivi di sicurezza, su arredi o sulle procedure di lavoro

richiedere il rispetto delle normative e delle procedure di sicurezza da parte di lavoratori, studenti e visitatori

inoltre durante le emergenze:

intervengono in caso di situazioni che richiedano un'azione di tipo sanitario

intervengono secondo le modalità definite nelle emergenze previste dal Documento di Gestione delle Emergenze



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA

<p>Personale: Docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo, sia a tempo indeterminato che determinato. Tra questi vengono nominati:</p> <ul style="list-style-type: none">gli addetti alle emergenzegli addetti primo soccorsogli addetti antifumoi preposti	<p>rispettare le istruzioni impartite</p> <p>utilizzare correttamente le attrezzature ed i dispositivi di protezione</p> <p>non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo</p> <p>sottoporsi agli accertamenti sanitari, ove previsti</p> <p>segnalare eventuali inconvenienti e pericoli</p> <p>partecipare ai corsi di informazione e formazione</p>
<p>Personale non strutturato: Studenti, dottorandi, specializzandi, tirocinanti, borsisti e soggetti ad essi equiparati, quando frequentano laboratori didattici, di ricerca o di servizio e siano esposti a rischi lavorativi</p>	<p>rispettare le istruzioni impartite</p> <p>utilizzare correttamente le attrezzature ed i dispositivi di protezione</p> <p>non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo</p> <p>sottoporsi agli accertamenti sanitari, ove previsti</p> <p>segnalare eventuali inconvenienti e pericoli</p> <p>partecipare ai corsi di informazione e formazione</p>
<p>Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS): I rappresentanti vengono eletti ogni tre anni da tutto il personale dell'Università</p>	<p>accedono ai luoghi di lavoro</p> <p>vengono consultati in ordine:</p> <ul style="list-style-type: none">o alla formazione ed informazioneo alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione relativeo alla gestione delle emergenze <p>partecipano alla riunione periodica</p> <p>possono far ricorso alle autorità di vigilanza</p>



UNIVERSITA` DEGLI STUDI DELL'AQUILA

segnalano i rischi individuati nel corso delle loro attività; hanno diritto ad una formazione specifica
